



Istituto Comprensivo "Balzico-Giovanni XXIII"
Viale G. Marconi n° 38 - 84013 Cava de' Tirreni (SA) - Tel.
089/2966890 E-mail: saic8bz003@istruzione.it - Pec:
saic8bz003@pec.istruzione.it Sito web:
<https://www.icscuolabalzico.edu.it>
Codice Univoco Ufficio: J5H76D - C.F.: 95179010657
Codice meccanografico: SAIC8BZ003



IC - "BALZICO GIOVANNI XXIII"-CAVA DEI TIRRENI
Prot. 0000345 del 12/01/2026
II-1 (Uscita)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Allegato al Regolamento di Istituto)

Approvato con delibera n. 23/3 del Consiglio di Istituto del 14/02/2025

Con integrazione delibera n. 61/2 del 13/10/2025

Con integrazione delibera n. 73/3 dell' 08/01/2026

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PREMESSO che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998);

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008 con la quale vengono apportate modifiche allo Statuto dello studente e delle studentesse;

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169" Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"

VISTA la legge 241/90 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* e successive modificazioni con D.L. 31 maggio 2021 n.77

VISTA la legge 29.05.2017, n. 71 *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*

VISTA la legge N.150 del 1 ottobre 2024 recante *Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.*

VISTA l'O.M. N.3 del 9 gennaio 2025 recante *Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado*

VISTO IL DPR 8 agosto 2025, n. 134 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.;

VISTO il Patto educativo di Corresponsabilità Delibera del Collegio dei Docenti n.5 del 3 settembre 2024 e delibera del Consiglio di Istituto n. 125/3 del 4 settembre 2024 con integrazione delibera del Consiglio

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Il presente Regolamento si propone come strumento di prevenzione più che di repressione in un grado di scuola, quella di base, a carattere eminentemente educativo, per assicurare un clima di serenità e di fattiva collaborazione fra le varie componenti scolastiche. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione e sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono. Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri il comportamento deve essere quindi corretto e consono ai principi su cui si fonda l'istituzione scolastica.

La scuola è luogo di:

- formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi della Costituzione
- educazione mediante lo studio
- acquisizione di saperi e competenze fondamentali
- sviluppo della coscienza critica e della capacità di compiere scelte consapevoli e responsabili Diritti

degli alunni

- Diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata e alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni;
- Diritto all'eguaglianza (libertà di espressione, di pensiero, di religione, ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale);
- Diritto ad essere informato su tutte le decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
- Diritto all'imparzialità ed a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione per individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio rendimento;
- Diritto ad usufruire di interventi educativi e formativi tesi al recupero di difficoltà di apprendimento e di forme di svantaggio socioculturale.
- Diritto alla partecipazione attiva e responsabile alle attività e alla convivenza civile nella comunità educante;
- Diritto ad essere informati rispetto alle disposizioni inerenti i protocolli di sicurezza sanitaria.
- Diritto ad essere informati rispetto alle scelte didattiche ed ai criteri di valutazione.

Doveri degli alunni

Gli alunni hanno il dovere di rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile. Devono inoltre osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica :

- frequenza, puntualità, partecipazione attiva e responsabile
- rispetto di docenti, compagni, personale
- corretto comportamento
- osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza
- uso corretto del patrimonio della scuola e delle sue strutture
- trasmissione corretta delle comunicazioni dalla scuola alla famiglia
- Rispetto delle norme relative alla diffusione di immagini secondo quanto stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione dell'altro (circ. MI aprile 2015). Con l'evolversi delle nuove tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e la sua diffusione, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto. Nella legge 29 maggio 2017 n. 71 recante *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"* è stata introdotta la Definizione di «cyberbullismo». Per esso si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali a danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". Il D.M. 18 del 13/01/2021 pubblica le *linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo* che intendono fornire alle istituzioni scolastiche indicazioni alle quali attenersi per realizzare interventi efficaci, al fine di ridurre e contrastare gli episodi di fenomeni di bullismo.

Sanzioni

Il nuovo testo normativo relativo al disciplinare tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità **di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica**. La scuola favorisce la formazione di una coscienza civica attiva negli alunni utilizzando modalità educative e preventive.

- Ogni sanzione viene irrogata dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno.
- Nessuna infrazione disciplinare legata al comportamento può influire sulla valutazione del rendimento scolastico;
- Le infrazioni commesse durante l'esame saranno valutate dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati privatisti;
- I principi di obiettività e di imparzialità a cui si richiama il presente Regolamento, considerato il delicato compito che la scuola è chiamata a svolgere, non possono non tenere conto della situazione personale dell'alunno, nell'erogazione delle sanzioni.
- I genitori di minori sono responsabili del comportamento dei loro figli e ne rispondono civilmente e penalmente anche in caso di danni a cose e persone nell'ambito dell'ambiente scolastico (cfr Comunicazione MIUR Prot. 3602/PC del 3 luglio 2008).
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data dalla presa di coscienza da parte dell'alunno dell'errore commesso e dell'impegno a non reiterare.
- L'utilizzo improprio di cellulari, e altri dispositivi elettronici da parte degli studenti costituisce non solo un trattamento illecito di dati personali, ma anche una grave mancanza sul piano comportamentale.
- La raccolta e l'eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l'immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall'ordinamento e secondo le indicazioni della Direttiva MPI n. 104 del 30.11.2007 a cui si ricorda, comunque, che una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave quando riguardi informazioni relative allo stato di salute o altri dati sensibili. In tutti questi casi trova applicazione il codice per la protezione dei dati personali. In particolare, vanno rispettati gli obblighi di preventiva informazione e di necessaria acquisizione del consenso dell'interessato da parte di chi raccoglie e utilizza questi

dati personali mediante i telefoni cellulari e gli altri dispositivi.

Si richiama la Legge N.150 del 1 ottobre 2025

Art 1 Comma 1 Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: «nel primo ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «nella scuola secondaria di primo grado» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249»;

b) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2 -bis . Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»;

c) all'articolo 13, comma 2, lettera d) : 1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»;

d) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2 -bis . Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi».

Comma 4. Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare

l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

Comma 5. I regolamenti di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti principi:

a) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:

1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in **attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti** che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della

studentessa e dello studente, di **attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate** con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;

b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:

1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;

2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;

3) conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti.

ART.3 Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici

1. Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.

Si richiama inoltre l'O.M.3 DEL 09/01/2025 Articolo 5 (*Valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado*) come segue:

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con voto in decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

2. Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico.

3. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.

L'inosservanza degli obblighi elencati in precedenza espone gli studenti, o chi compia nelle scuole gli atti elencati, alle sanzioni previste dalla legge.

Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per gravi o reiterate infrazioni disciplinari non può superare di norma i 15 giorni (organo preposto ad irrogare la sanzione: Consiglio di Classe). Tale limite può essere superato nel caso siano commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (organo preposto ad irrogare la sanzione per un periodo superiore a 15 giorni: Consiglio di Istituto).

Nei casi più gravi (recidiva, atti di violenza grave, situazioni in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento dell'alunno nella comunità scolastica) può essere disposto l'allontanamento dalla comunità stessa fino al termine delle lezioni con possibilità di esclusione dagli scrutini finali o dall'esame di Stato (organo preposto ad irrogare la sanzione: Consiglio di Istituto).

Infrazioni disciplinari e sanzioni

COMPORTAMENTI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Mancata giustificazione di assenze	Annotazioni sul registro. S reiterata convocazione e dei genitori.	Docente/ Dirigente
Ritardi ripetuti	Richiamo verbale, annotazione sul registro, convocazione dei genitori	Docente
Uso di materiali ed oggetti non pertinenti all'attività scolastica.	Ritiro del materiale/annotazione sul registro/ convocazione dei genitori.	Docente
Uso del cellulare durante le attività didattiche.	1.Alla prima infrazione: Sequestro del dispositivo e consegna al referente di plesso Nota disciplinare e convocazione dei genitori per il ritiro del dispositivo. 2.A partire dalla seconda reiterazione dell'infrazione: Sequestro del dispositivo e consegna al referente di plesso Nota disciplinare e convocazione dei genitori per il ritiro del dispositivo. Convocazione di un Consiglio di classe straordinario e sospensione di uno o più giorni in base alla gravità dei fatti e al numero di ripetute infrazioni*	Docente/Dirigente
Omissione ripetuta di doveri scolastici.	-Annotazione sul registro/convocazione dei genitori.	Docente/Dirigente

Reiterato disturbo al regolare svolgimento delle lezioni. Offese ai compagni, insegnanti ed altri comportamenti non improntati ad una convivenza civile in ogni ambito scolastico ed in ogni attività.	• Nota sul registro di classe • Convocazione della famiglia • Esclusione da particolari attività scolastiche • Eventuale inserimento in attività finalizzate al recupero comportamentale.	Docente Consiglio di Classe
Diffusione illecita di immagini e/o dati personali anche in assenza di finalità lesive della dignità delle persone. Atti di cyberbullismo	Convocazione dei genitori e provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità del comportamento	Docente/Consiglio di classe /Team antibullismo /Dirigente
Atti di bullismo (comportamento messo in atto da un individuo o un gruppo, ripetuto nel tempo, per fare	Convocazione dei genitori e provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità del	Docente/Consiglio di classe /Team Antibullismo /Dirigente

del male, minacciare o spaventare un altro individuo con l'intenzione di nuocere. È diverso da altri comportamenti aggressivi perché implica una disparità di forze che lascia la vittima senza possibilità di difendersi) e cyberbullismo (qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di altri, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della sua famiglia, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare una persona o un gruppo ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo")	comportamento. Applicazione delle linee di intervento D.M.18 del 13/01/2021.	
---	--	--

Danneggiamenti arredi, aule	Nel caso siano sporcati arredi o attrezzature della scuola, si prevede la pulizia di essi da parte dell'alunno (o del gruppo o della classe d'appartenenza qualora non sia possibile individuare il responsabile); in caso di danneggiamento si prevede il risarcimento totale del danno da parte dei genitori o sostituzione dell'oggetto stesso.	Docente /Dirigente scolastico
-----------------------------	--	-------------------------------

Atteggiamenti violenti o aggressivi, anche verbali; episodi di prevaricazione (singoli o di gruppo)	In funzione della gravità: richiamo verbale, nota sul diario e/o sul registro di classe; convocazione genitori. Esclusione da particolari attività scolastiche (integrative, extracurricolari, visite e viaggi di istruzione...) Allontanamento dalla comunità scolastica e successiva predisposizione di attività di cittadinanza solidale*	Docente/Dirigente scolastico Consiglio di classe /Consiglio di Istituto
---	--	--

Gravi reati di danneggiamento, furti ai danni di compagni, insegnanti o dell'istituzione	• Annotazione sul registro di classe; • totale risarcimento del danno o restituzione; • convocazione dei genitori; • esclusione da attività scolastiche particolari; • coinvolgimento delle autorità competenti. • Allontanamento dalla comunità scolastica e successiva predisposizione di attività di cittadinanza solidale*	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe /Consiglio d'istituto
--	---	---

Si precisa che “Il Consiglio di Classe è deputato, all’interno delle rispettive classi, a sanzionare con la mancata partecipazione ad attività ludico-didattiche curricolari ed extracurricolari, a visite guidate e viaggi di istruzione programmati, gli alunni che a causa di un comportamento oppositivo/trasgressivo abbiano totalizzato anche una sola nota disciplinare di particolare gravità”.

In casi particolari la sanzione può essere convertita nello svolgimento di attività di cittadinanza solidale esercitazioni scolastiche a casa oltre i compiti normalmente assegnati o di altre attività utili alla comunità scolastica; l’organo che ha irrogato la sanzione valuterà la fattibilità e la compatibilità con la gravità dell’infrazione commessa. Per motivi di urgenza la sanzione “esclusione da particolari attività scolastiche” può essere assegnare dal Dirigente su proposta dei docenti componenti il Consiglio di Classe. Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 gg dalla comunicazione della loro irrogazione. Il ricorso è indirizzato all’Organo di Garanzia. Esso si esprimerà nei successivi dieci giorni.

L'organo di garanzia previsto dalla Comunicazione MIUR Prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008 è costituito, di norma, dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da due docenti designati dal Consiglio d’istituto (preferibilmente i primi due eletti in seno alle votazioni) e da due Rappresentanti dei genitori eletti tra i membri del Consiglio d’istituto. Il numero dei componenti del medesimo organo può essere comunque modificato per decisione del Consiglio d’istituto. Qualora uno o più membri dell’Organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, vengono surrogati dai membri supplenti o, in mancanza di questi, sostituiti da altri membri designati dal Dirigente Scolastico. Il Consiglio d’istituto dovrà decidere anche se l’Organo di Garanzia dovrà essere perfetto ed il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri nel momento della votazione

* Dal DPR 8 agosto 2025, n. 134 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

- Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

8-ter. - Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali e' deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti e' in

capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilit  ad accogliere lo studente in attivita' di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attivita' di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attivita', nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.

Il mancato o parziale svolgimento delle attivita' di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attivita' di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validita' dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

8-quater. In caso di indisponibilit  delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneit  delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attivita' di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunit  scolastica.

8-quinquies. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunit  scolastica, puo' deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attivita' di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneit , proporzionalit  e gradualit  di cui al comma 5.

8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorit  giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunit  scolastica.»;

8) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. L'allontanamento dello studente dalla comunit  scolastica superiore a quindici giorni puo' essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignit  e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumit  delle persone, nonch  in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravit  del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.»

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Teresa Sorrentino
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa